



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



CONTRATTO PER PRESTAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (art. 67, lett. m) DPR 917/86)

Amm: UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
Aoo: UITS
Protocollo nr. 6890 del 04/09/2020

TRA



l'Unione Italiana Tiro a Segno, con sede in Roma, Viale Tiziano n. 70 (C.F. 96033100585), nella persona del Commissario Straordinario Col. Igino Rugiero, giusto Decreto del Ministro della Difesa del 4 novembre 2019, prot. M_D GUDC REG2019 00051353 06-11-2019, acquisita al protocollo UITS in data 6 novembre 2019 con il n. 11220, in seguito per brevità *Federazione*

E

Il sig. **Daniele Magagnin**, nato a Bolzano il 26 ottobre 1963

PREMESSO

- a) che, con delibera del Commissario Straordinario n. 8/2020 del 03 febbraio 2020, è stato approvato il Progetto "Accademia Giovanile del Tiro" per l'anno scolastico 2020/2021;
- b) che la *Federazione*, nell'ambito del Progetto denominato "Accademia Giovanile del Tiro" anno scolastico 2020/2021, ha necessità di avvalersi della collaborazione di un tecnico responsabile della funzione di coordinatore e tutore sportivo del Progetto;
- c) che il Progetto promuove lo sviluppo di un percorso di formazione integrato tra scuola e sport, sperimentando una nuova soluzione integrata tra la formazione scolastica e la formazione sportiva, realizzando, in particolare, percorsi di studio e di verifica delle attività didattiche adatti alle esigenze degli sportivi che partecipano al progetto, ideati per raggiungere elevati standard formativi e sportivi;
- d) che il Progetto ha una durata di 10 mesi (settembre 2020 – giugno 2021);
- e) che, il Sig. **Daniele Magagnin**, ha dichiarato di possedere una specifica competenza in ordine all'attività da svolgere nell'ambito del Progetto;
- f) che il Sig. **Daniele Magagnin**, ha manifestato la propria disponibilità a collaborare in forma autonoma con la *Federazione*, senza vincolo di subordinazione e nel quadro di una prestazione d'opera intellettuale, svolgendo tale tipo di attività in accordo e conformità con modalità e termini meglio descritti nel prosieguo del presente contratto;
- g) che il Sig. **Daniele Magagnin**, si è dichiarato disposto a collaborare con la *Federazione*;
- h) che la *Federazione* è giunta nella determinazione di avvalersi della opera professionale del Sig. **Daniele Magagnin**, a seguito di valutazione e segnalazione del Direttore Tecnico Junior, Sig. Horst Geier;
- i) che le Parti intendono disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 25 L. 133/99, art. 37 legge 21.11.2000 n. 342, e articolo 67, comma 1, lettera m) e art. 69, comma 2 del D.P.R. 917/86;



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



- j) che il Sig. **Daniele Magagnin**, dichiara di aver preso visione e di accettare i regolamenti della *Unione Italiana Tiro a Segno*, nonché le norme e i regolamenti del *Progetto "Accademia Giovanile del Tiro" 2020/2021*;
- k) che il Sig. **Daniele Magagnin**, dichiara, sotto la propria responsabilità, con riferimento all'incarico ricevuto, di non avere ragioni ostative allo svolgimento dello stesso e di non trovarsi in alcuna incompatibilità prevista dalle norme vigenti.

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e forma con essa pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Il Sig. **Daniele Magagnin** presterà la sua attività professionale nell'interesse della *Federazione* nell'ambito del *Progetto "Accademia Giovanile del Tiro"*, con autonomia tecnica nell'ambito dei programmi che verranno concordati con *Federazione* e con il solo obbligo di relazione, di volta in volta, circa le prestazioni effettuate e i risultati ottenuti.

Il Sig. **Daniele Magagnin**, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta l'incarico di prestazione di servizio relativo a quanto indicato al successivo art. 3.

Il rapporto contrattuale di cui alla presente scrittura è disciplinato, ai fini civilistici, dagli articoli 2230 e seguenti del codice civile mentre, ai fini fiscali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di compensi erogati dalle associazioni e società sportive riconosciute dal Coni di cui all'articolo 25 della legge 133/1999, come modificato dall'articolo 37 della legge 342/2000. La collaborazione oggetto del presente contratto resa dal Sig. **Daniele Magagnin**, data la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni e perché così esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Articolo 3. Prestazioni

L'incarico, oggetto del presente accordo, consiste nell'indirizzo e coordinamento del complesso delle attività del *Progetto*, così come indicate all'Allegato A) al presente contratto. Più in particolare, le specifiche attività che l'incaricato si impegna a svolgere sono:

- i) gestione dell'attività dell'Accademia Giovanile del Tiro;
- ii) elaborazione del programma degli allenamenti in collaborazione con il Direttore Tecnico UIT;
- iii) pianificazione degli impegni dei tecnici in collaborazione con il Direttore Tecnico UIT;
- iv) coordinamento continuativo con i tutori scolastici e supervisione della programmazione scolastica;
- v) coordinamento continuativo con il direttore del convitto e supervisione del tutoraggio fine settimanale;
- vi) contatto periodico con i genitori degli atleti al fine di aggiornare gli stessi sull'andamento del progetto;
- vii) relazione periodica al Direttore Tecnico UIT.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Articolo 4. Durata dell'incarico

La durata del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso fino alla conclusione del progetto per l'anno 2020/2021 (giugno 2021).

Resta salva la possibilità per la *Federazione* di valutare la qualità del servizio prestato entro mesi tre dalla data di stipula del presente contratto e di poter procedere ad eventuale recesso in caso di insoddisfacente prestazione senza possibilità di ulteriori richieste, osservando il preavviso di trenta giorni.

Articolo 5. Compenso e condizioni di pagamento

A fronte del rituale adempimento delle prestazioni a carico del tecnico, la *Federazione* si impegna a corrispondergli un compenso parametrato alle prestazioni effettivamente rese nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 67 comma 1 lettera m) del decreto del presidente della repubblica 917/1986, pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila) al lordo delle ritenute fiscali previste dalla citata normativa per la parte eccedente i vigenti limiti di legge. Per comodità di entrambe le parti, le prestazioni richieste si ritengono equivalenti per ogni mese di durata dell'anno scolastico sopra citato. Pertanto la cifra sopra indicata sarà suddivisa in rate mensili posticipate di pari importo, previa presentazione di una relazione periodica attestante le attività svolte nel periodo di riferimento. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario da eseguire sul c/c intestato all'incaricato, intrattenuto presso la Banca San Paolo, c/c IBAN IT77C0306911624000008967.

Le parti si danno reciprocamente atto che nella determinazione del compenso, nel presente contratto pattuito, si è tenuto conto che il compenso è commisurato alle finalità sportive della *Federazione* con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse, nonché liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il sig. **Daniele Magagnin** è conscio che, ove la parte imponibile dei propri redditi da attività sportiva dilettantistica fosse superiore ad euro 10.000,00 l'anno, la ritenuta che applicherà la *Federazione* dovrà essere considerata a titolo d'acconto e che dovrà provvedere direttamente ai relativi obblighi dichiarativi. L'importo di cui sopra, pertanto, è comprensivo ed assorbente di ogni altro emolumento che il sig. Magagnin dovesse rivendicare a qualsivoglia titolo, fatto salvo – previa esibizione di regolari documenti giustificativi e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni federali – il rimborso delle sole eventuali spese vive sopportate in occasione di trasferte autorizzate dalla *Federazione*.

Articolo 6. Obblighi e responsabilità

Il Sig. **Daniele Magagnin** si obbliga esplicitamente al compimento di tutte le attività, anche accessorie, necessarie al perfetto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Sig. Magagnin è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione della prestazione affidata.

Articolo 7. Modalità della prestazione

Nello svolgimento dell'incarico, il Sig. Daniele Magagnin agirà in accordo e con la supervisione del Direttore Tecnico UITs, garantendo in ogni caso una continuità di rapporto anche presso la sede dell'Amministrazione che conferisce l'incarico. Il Sig. Daniele Magagnin si impegna a svolgere la propria attività in coordinamento con la UITs e con il gruppo di lavoro del Progetto istituito presso la UITs, nel



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



rispetto delle norme che regolano il funzionamento dell'Ente. A tale scopo, è prevista la partecipazione del sig. Magagnin a incontri di coordinamento con i soggetti di cui sopra, anche per via telematica, concordata tra le parti.

Il Sig. **Daniele Magagnin** si impegna a mantenere segrete in ogni tempo tutte le informazioni, i dati e il *know how* di cui venga a conoscenza nel corso della prestazione, astenendosi inoltre dallo svolgimento di attività che risultino in contrasto con quelle svolte per la UITs e che possono provocare conflitti di interesse.

Articolo 8. Proprietà intellettuale

Tutti i documenti predisposti dal sig. Daniele Magagnin per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto, sono di proprietà della UITs, la quale potrà disporne pienamente e liberamente. Il Sig. Daniele Magagnin prende e dà atto che tutti i diritti patrimoniali relativi a qualsiasi opera dell'ingegno dallo stesso eventualmente creati nell'ambito dell'attività svolta per conto della Federazione appartengono a quest'ultima e si impegna a restituire direttamente alla UITs, al termine del presente incarico, ogni documentazione fornitagli dalla medesima o da altri soggetti dipendenti, collaboratori o comunque riconducibili alla UITs; documentazione che in ogni caso, nel corso del rapporto, dovrà essere conservata dal sig. Daniele Magagnin, come depositario e con obbligo di custodia, fino al momento della restituzione.

Il sig. Daniele Magagnin si impegna a non divulgare o comunque a non utilizzare dati o fatti inerenti l'attività e/o il progetto al quale presterà la propria opera, né i criteri di produzione ed organizzazione ed il *know how*, dei quali potrà venire a conoscenza, senza avere ottenuto il preventivo consenso scritto che, nel caso di pubblicazioni, comporterà l'approvazione dei testi relativi.

Articolo 9. Penalità

Qualora il Sig. **Daniele Magagnin** ritardi l'esecuzione, come stabilito dal piano di lavoro concordato e/o metta in atto comportamenti pregiudizievoli alla buona riuscita delle attività progettuali, lo stesso sarà penalizzato con decurtazioni percentuali da un minimo del 10% ad un massimo del 50%, rispetto al corrispettivo pattuito.

Articolo 10. Rinvio

La sottoscrizione del contratto implica l'accettazione integrale, senza riserve ed eccezioni, di quanto in esso pattuito. Il presente contratto non deve intendersi esaustivo per quanto riguarda la definizione del servizio prestato. Quanto in esso esplicitamente descritto non dovrà intendersi come limite all'attività che il sig. **Daniele Magagnin** dovrà svolgere sotto la sua unica responsabilità, allo scopo di fornire la prestazione concordata.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo; di conseguenza il collaboratore dichiara di nulla avere a pretendere ad alcun titolo e/o ragione dalla Federazione per attività diverse da quelle previste dal presente accordo.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti della *Federazione* che l'incaricato dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

Il presente Contratto può essere modificato solo per Accordo tra le Parti che dovrà rivestire la forma scritta *ad substantiam* ed a pena di assoluta inefficacia. A tal fine le parti eleggono domicilio agli indirizzi sopra riportati.

Il presente Contratto, che è stato oggetto di analitica e specifica trattativa e costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte dalle Parti, annulla e sostituisce ogni altro eventuale precedente accordo tra le stesse e rende inefficaci tutte le precedenti bozze, anche ai meri fini interpretativi della volontà delle parti. La tolleranza prestata in via di fatto all'inosservanza di una qualsiasi delle norme previste nel Contratto, non comporta deroga o rinuncia al dettato della norma scritta, di cui la Parte non inadempiente potrà in qualunque momento avvalersi. Impregiudicati gli effetti legali delle prescrizioni e delle decadenze, il mancato esercizio di uno qualsiasi dei diritti e/o delle azioni derivanti dal Contratto non costituisce automatica rinuncia ai medesimi, né decadenza o impedimento all'esercizio degli stessi in un qualsiasi successivo momento.

Il Contratto viene stipulato tra le parti in ragione dell'esclusivo rapporto fiduciario corrente tra loro. Conseguentemente, è fatto assoluto divieto ad una parte di cedere, direttamente e/o indirettamente, a terzi il Contratto. Il divieto comprende anche la cessione parziale, ovvero il conferimento in società e/o in cointeressenza, ed ogni altra modalità utile e/o finalizzata ad aggirare il predetto divieto. La violazione del divieto di cessione provoca la risoluzione ex art. 1456 c.c. Il Contratto sarà registrato solo in caso d'uso; essendo una parte una *Federazione sportiva nazionale* non sarà soggetto a bollo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 90 della Legge 289/02.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel Contratto, le Parti convengono di rinviare, per quanto applicabili e compatibili, alle disposizioni di legge relative ai contratti di prestazione d'opera intellettuale.

Articolo 12. Autorizzazione trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 196/2003, come modificato e integrato dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e successivi decreti di attuazione, la *Federazione*, in quanto titolare del trattamento, ha dato all'incaricato l'informativa in forma scritta e allegata al contratto, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dal Professionista all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla *Federazione* nel corso del relativo rapporto contrattuale il collaboratore, specificatamente comunicando a quest'ultimo i diritti spettanti.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione di edati personali, secondo quanto previsto dall'informativa.

Articolo 13. Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti circa l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Articolo 14. Altri impegni



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Le Parti si impegnano a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per l'esecuzione degli impegni assunti da ciascuna di esse. In caso di mancata comunicazione l'altra parte non sarà considerata inadempiente se dalla stessa è derivata l'impossibilità di eseguire taluna delle obbligazioni assunte.

Articolo 15. Nullità

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato oggetto di specifica trattativa. Resta inteso che l'eventuale nullità di qualsivoglia disposizione del presente Contratto non inficerà il Contratto nel suo insieme. In questo caso, le Parti sostituiranno la clausola nulla con un'altra valida, che le parti medesime avrebbero scelto se fossero state a conoscenza della nullità di quella sostituita. La disapplicazione anche reiterata di una o più clausole non dovrà intendersi quale abrogazione tacita. Al verificarsi di un eventuale caso fortuito o di cause di forza maggiore imprevedibili oppure inevitabili, o comunque al di fuori del controllo delle Parti, il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni imputabili alle parti stesse e che, per natura ed entità, siano di per sé tali da impedire l'adempimento o l'esatto adempimento agli obblighi contrattuali, le Parti contraenti saranno esonerate reciprocamente dalle rispettive obbligazioni contrattuali e dalle conseguenze previste dal contratto per tale inadempimento.

Articolo 16. Elezione di domicilio

Il Collaboratore dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Roma, lì 04.09.2020

L.C.S.

Unione Italiana Tiro a Segno

Il Commissario Straordinario

Igino Rugiero

Per accettazione

Il Professionista

Daniele Magagnin